



Nn. 2111 e 2112-A

ALLEGATO 1

**TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)

ALLEGATO 1

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

INDICE**RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SULLE PARTI
DI COMPETENZA DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ E
SUGLI STATI DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO****1ª Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore COCIANCICH	<i>Pag.</i>	7
Tabella 8 (Interno): estensore TORRISI	»	9

2ª Commissione permanente:

Tabella 5 (Giustizia): estensore LUMIA	»	10
--	---	----

3ª Commissione permanente:

Tabella 6 (Esteri e cooperazione internazionale): estensore SANGALLI	»	13
--	---	----

4ª Commissione permanente:

Tabella 11 (Difesa): estensore Luciano Rossi	»	15
--	---	----

6ª Commissione permanente:

Tabella 1 (Entrata): estensore MOSCARDELLI	»	16
Tabella 2 (Economia e finanze): estensore KELLER	»	18

7ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MARTINI	»	19
Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca): estensore MARTINI	»	21
Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo): estensore MARTINI	»	29

8ª Commissione permanente:

Tabella 3 (Sviluppo economico): estensore RANUCCI	»	35
Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore Stefano ESPOSITO	»	37

9ª Commissione permanente:

Tabella 12 (Politiche agricole alimentari e forestali): estensore FORMIGONI .	»	39
---	---	----

10ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensori FABBRI e LANZILLOTTA	»	41
Tabella 3 (Sviluppo economico): estensori FABBRI e LANZILLOTTA	»	42
Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo): estensori FABBRI e LANZILLOTTA	»	44

11ª Commissione permanente:

Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali): estensori SACCONI e PEZZOPANE *Pag.* 45

12ª Commissione permanente:

Tabella 14 (Salute): estensore BIANCO » 51

13ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MORGONI » 56

Tabella 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare): estensore LANIECE. » 57

Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore MORGONI. » 59

Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo): estensore MORGONI » 61

14ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore GUERRIERI PALEOTTI » 62

INDICE PER TABELLE

<i>Tabella 1 (Entrata) - 6^a Commissione</i>	<i>Pag.</i>	16
<i>Tabella 2 (Economia e finanze) - 1^a Commissione</i>	»	7
» » (Economia e finanze) - 6 ^a Commissione	»	18
» » (Economia e finanze) - 7 ^a Commissione	»	19
» » (Economia e finanze) - 10 ^a Commissione	»	41
» » (Economia e finanze) - 13 ^a Commissione	»	56
» » (Economia e finanze) - 14 ^a Commissione	»	62
<i>Tabella 3 (Sviluppo economico) - 8^a Commissione</i>	»	35
» » (Sviluppo economico) - 10 ^a Commissione	»	42
<i>Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali) - 11^a Commissione</i>	»	45
<i>Tabella 5 (Giustizia) - 2^a Commissione</i>	»	10
<i>Tabella 6 (Esteri e cooperazione internazionale) - 3^a Commissione</i>	»	13
<i>Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca) - 7^a Commissione</i>	»	21
<i>Tabella 8 (Interno) - 1^a Commissione</i>	»	9
<i>Tabella 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) - 13^a Commissione</i>	»	57
<i>Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti) - 8^a Commissione</i>	»	37
» » (Infrastrutture e trasporti) - 13 ^a Commissione	»	59
<i>Tabella 11 (Difesa) - 4^a Commissione</i>	»	15
<i>Tabella 12 (Politiche agricole alimentari e forestali) - 9^a Commissione</i>	»	39
<i>Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo) - 7^a Commissione</i>	»	29
» » (Beni e attività culturali e turismo) - 10 ^a Commissione	»	44
» » (Beni e attività culturali e turismo) - 13 ^a Commissione	»	61
<i>Tabella 14 (Salute) - 12^a Commissione</i>	»	51

RAPPORTI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2112 - Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE COCIANCICH)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri), e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

si valuta con favore l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo apposito per la conduzione di un piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

si valuta positivamente l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado;

si valuta con favore l'incremento, nella misura di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, della dotazione del Fondo per le non autosufficienze;

si esprime un giudizio favorevole sulle misure che, nel ridefinire le regole di finanza pubblica per gli enti locali, abrogano, a decorrere dal 2016, norme relative al Patto di stabilità interno degli enti locali, nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle Regioni, prevedendo che il concorso degli enti locali al contenimento

dei saldi di finanza pubblica si espliciti nel conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali;

si segnala criticamente la riduzione degli stanziamenti destinati alle politiche di incentivazione e di sostegno alla gioventù;

si evidenziano con preoccupazione le misure volte a prevedere ulteriori limitazioni al *turn over* di personale impiegato nelle amministrazioni centrali per il personale non dirigenziale e a mantenere per il 2016 i limiti delle vigenti capacità assunzionali per il personale dirigenziale;

si valuta criticamente la riduzione della dotazione di competenza per il 2016 da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità;

si segnala criticamente una significativa riduzione, per l'anno finanziario 2016, degli stanziamenti previsti per la missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», considerando l'esigenza di compensare, con opportuni trasferimenti agli enti locali, la riduzione del gettito fiscale derivante dalla rimodulazione di alcune imposte comunali,

si pronuncia in senso favorevole,

richiamando la necessità che siano ripristinate – almeno nella misura corrispondente agli stanziamenti attualmente previsti – sia le risorse per le politiche giovanili, sia quelle per le politiche delle pari opportunità;

rilevando l'opportunità di attenuare la severità delle misure previste all'articolo 16, commi 8 e 9, riguardanti i limiti di assunzione di personale nel pubblico impiego.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'interno
(2112 - Tabella 8)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE TORRISI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,

premessi che:

si valuta con favore lo stanziamento di 126 milioni di euro per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di polizia: si tratta di fondi già previsti dalla legge di stabilità 2013, che ha consentito, alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale, anche in deroga alle percentuali del *turn over* per i comparti interessati, che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) per il 2015;

si valuta con favore l'ulteriore stanziamento di 69,8 milioni di euro per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

si segnala, in materia di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (missione 5), lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro per il 2016, di 1,3 miliardi di euro per il 2017 e 1,2 miliardi di euro per il 2018,

si pronuncia in senso favorevole,

rilevando la necessità di assicurare, nell'ambito delle risorse disponibili, stanziamenti significativi per le spese relative alla gestione dei flussi migratori, tenendo conto dell'esigenza di garantire adeguati livelli di assistenza e di accoglienza, con speciale riguardo ai minori e alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità, oltre che della necessità di fornire risorse umane e strumentali per rendere rapide ed efficaci le procedure di accertamento e di riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti asilo.

RAPPORTO DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

*sullo stato di previsione
del Ministero della giustizia
(2112 - Tabella 5)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE LUMIA)

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo e la Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 propone talune variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015 prevedendo in particolare spese finali, in termini di competenza, per complessivi 7.726,41 milioni di euro – con una riduzione complessiva di circa 128 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2015 – articolate nel seguente modo: 7.600 milioni di euro circa per le spese correnti; 126,28 milioni di euro per le spese in conto capitale;

la spesa complessiva in termini di autorizzazione di cassa ammonta invece a 7.792,67 milioni di euro – con una riduzione complessiva rispetto alle previsioni assestate per il 2015 pari a 172,94 milioni di euro –, di cui 7.653,38 milioni relativi a spesa corrente e 139,28 milioni al conto capitale;

rispetto al complessivo stanziamento di competenza per le spese del bilancio dello Stato (pari per l'anno 2016 a 561.422,5 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie), la quota destinata al Ministero della giustizia, al netto delle regolazioni debitorie, risulta pari all'1,38 per cento, risultato non dissimile rispetto al dato percentuale relativo al bilancio assestate 2015 (pari all'1,36 per cento) e al consuntivo 2014 (pari all'1,35 per cento);

le unità di voto «Amministrazione penitenziaria», «Giustizia civile e penale» e «Giustizia minorile e di comunità» registrano una riduzione dello stanziamento di competenza rispetto alle previsioni assestate del 2015 pari rispettivamente a 36,7, 138,1 e 3,19 milioni di euro, mentre le unità di voto «Indirizzo politico» e «Fondi da assegnare» registrano un incremento pari rispettivamente a 1,3 e 48,67 milioni di euro;

le spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e quelle dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio di Stato (pari rispettivamente a 34,4 e 172 milioni di euro) registrano una flessione rispetto all'assestamento 2015 - pari rispettivamente a 139.333 euro e 9,4 milioni di euro -, mentre le spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (pari a 207.063 euro) registrano un incremento di 11.520 euro rispetto all'assestamento 2015;

per quanto riguarda invece le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, si registra uno stanziamento di competenza pari a 31 milioni di euro per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario (con un incremento di 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2015) ed uno stanziamento di 40 milioni di euro per violazione del termine ragionevole del processo (con una diminuzione di 40 milioni rispetto all'assestamento del 2015);

preso atto, con riferimento al disegno di legge di stabilità 2016, che:

l'articolo 13 riguarda interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata disponendo, al comma 1, il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali ed ai commi 2 e 3, che, all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale, concorrano anche le risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea;

l'articolo 16, comma 1, prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, mentre il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

il comma 3 dell'articolo 25 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016;

l'articolo 27, commi da 1 a 4, reca disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per le Forze armate e di polizia e 7 milioni per il personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018;

nell'ambito della riduzione delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 33, sono previste riduzioni anche per il Ministero della giustizia (pari

a 23,3 milioni nel 2016, 26,4 milioni per il 2017 e per il 2018) a valere in parte anche sulle indennità da corrispondere ai magistrati onorari (comma 13) e sul Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario (comma 14);

l'articolo 38, commi da 2 a 10, reca previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia;

l'articolo 39 modifica le procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella cosiddetta «Legge Pinto» (legge n. 89 del 2001), abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno, venendo inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, con onere della prova contraria in capo al danneggiato;

l'articolo 40, commi 15 e 16, reca infine previsioni volte a rendere più tempestiva l'esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea intervenendo anche a disciplinare nel dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea, ivi compresa l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo e di poteri di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni,

formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

a) che sia rivista la disposizione di cui all'articolo 39 del disegno di legge di stabilità, che prevede, nel processo civile, il ricorso al procedimento sommario di cognizione, ovvero la presentazione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, come rimedi preventivi, il mancato esperimento dei quali implica l'inammissibilità della domanda di equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001;

b) che sia rivisto il disposto del comma 13 dell'articolo 33 del disegno di legge di stabilità escludendo le diminuzioni delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari indicati nel comma medesimo, anche in considerazione dell'ampliamento delle competenze e dei compiti della magistratura onoraria previsti dal disegno di riforma *in itinere* (A.S. n. 1738);

e con le seguenti osservazioni:

a) che sia verificato che la riduzione degli stanziamenti per il processo telematico di cui all'articolo 33, comma 14, del disegno di legge di stabilità non infici l'implementazione di questo modello organizzativo;

b) che sia verificata la capienza degli stanziamenti previsti per i rinnovi contrattuali dall'articolo 27, comma 1, del disegno di legge di stabilità, con specifico riferimento alle esigenze delle Forze armate e delle Forze di polizia e considerando, in particolare, l'inclusione tra queste ultime del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

RAPPORTO DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

*sullo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(2112 - Tabella 6)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE SANGALLI)

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo e la relativa tabella;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva;

rilevato con favore il notevole incremento delle risorse destinate alla politiche di cooperazione allo sviluppo, che coincide con la piena entrata in vigore, nel prossimo anno, della legge di riforma del settore;

sottolineato che le politiche di aiuto allo sviluppo rappresentano uno strumento essenziale nella gestione dei fenomeni migratori, ormai un elemento strutturale delle dinamiche internazionali, che non possono dunque essere affrontati in un'ottica meramente emergenziale;

apprezzata la previsione dei fondi necessari allo svolgimento di concorsi diplomatici in ciascuno dei tre anni di riferimento, misura che impedisce una ulteriore contrazione del corpo diplomatico italiano, anche allo scopo di rafforzare la nostra presenza all'interno del Servizio europeo di azione esterna;

valutato positivamente l'impegno a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, pur auspicando un miglioramento dell'azione di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da massimizzare l'efficacia degli interventi e garantire il migliore uso delle risorse disponibili;

valutata invece negativamente la forte riduzione dei contributi alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero, che mette seriamente a rischio il funzionamento di tali enti, che rappresentano una componente

essenziale delle nostre comunità, e come tali dovrebbero essere tutelati e sostenuti;

espressa preoccupazione per il grave indebolimento delle politiche di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

preso atto degli interventi di incremento delle entrate attraverso l'aumento delle tariffe consolari;

espresso l'auspicio che non venga ridimensionato il contributo a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, in collaborazione con i due rami del Parlamento;

preso atto criticamente della riduzione degli stanziamenti per il funzionamento degli organi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, di cui peraltro si auspica una riforma che favorisca la loro maggiore rappresentatività;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

ritiene assolutamente necessario il rafforzamento delle politiche di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, strumenti essenziali di proiezione internazionale del nostro Paese, anche dal punto di vista economico;

e le seguenti osservazioni:

auspica che non venga ridotto il sostegno alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero, consentendo il pieno funzionamento di tali enti, che rappresentano una componente essenziale delle nostre comunità;

auspica il mantenimento del contributo a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, in collaborazione con i due rami del Parlamento;

auspica che venga mantenuto l'impegno ad aumentare progressivamente le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo, tenendo in particolare conto gli interessi nazionali nell'area del Mediterraneo;

auspica che siano previste adeguate risorse per avviare, fin dal prossimo anno, l'attività di preparazione degli eventi legati alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati (cosiddetto «G7»), prevista per il 2017.

RAPPORTO DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

*sullo stato di previsione
del Ministero della difesa
(2112 - Tabella 11)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE LUCIANO ROSSI)

La Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) esprime l'auspicio a che il Governo possa procedere, in tempi congrui e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al rinnovo del contratto per il personale del comparto difesa e sicurezza;

b) esprime altresì l'auspicio a che la Difesa possa disporre di risorse adeguate a far fronte agli impegni in ambito nazionale ed internazionale, attraverso una ripartizione ottimale delle risorse disponibili tra personale, esercizio ed investimenti ed una sollecita implementazione delle linee direttrici contenute nel Libro bianco della Difesa di recente pubblicazione;

c) auspica inoltre la costituzione di uno specifico fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere l'attività di concorso alla protezione civile svolta dalle Forze armate;

d) da ultimo, esprime l'auspicio che le associazioni combattentistiche e d'arma possano continuare a beneficiare di adeguati contributi, stante il valore culturale e di custodia della memoria storica della loro attività.

RAPPORTI DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

*sullo stato di previsione dell'entrata**(2112 - Tabella 1)**(limitatamente a quanto di competenza)**e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE MOSCARDELLI)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (disegno di legge n. 2112 – Tabella 1), limitatamente alle parti di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111,

premessi che:

la manovra di bilancio per il 2016 si caratterizza sul fronte fiscale per una serie di interventi accomunati dall'obiettivo di sostenere i consumi e la domanda interna in modo da irrobustire la ripresa economica finora caratterizzata da un maggiore dinamismo sul fronte delle esportazioni;

in tale prospettiva la riduzione del prelievo complessivo per diverse categorie di contribuenti costituisce lo strumento attraverso il quale il Governo si propone di aumentare la disponibilità economica e dare certezza sulla sostenibilità nel medio periodo dell'incremento del PIL;

considerate le misure tributarie relativamente al settore agricolo e manifatturiero e gli interventi sulla fiscalità immobiliare che a vario titolo riducono il prelievo complessivo su diverse categorie di contribuenti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in ordine all'eliminazione dell'imposizione sulla prima casa, nonostante il positivo reintegro delle risorse precedentemente riscosse dai Comuni, si evidenzia la diversa natura di tali risorse, trattandosi di trasferimenti dello Stato che rischiano di introdurre rigidità di bilancio da valutare anche in ordine alla tematica più generale dell'autonomia tributaria

degli enti locali e nella prospettiva della riforma del catasto e dell'introduzione della *local tax*;

– si invita il Governo a riconsiderare la situazione relativa alle tematiche del *money transfer*, del bonifico per i pagamenti degli affitti e dell'autotrasporto;

– si invita il Governo a monitorare l'impatto dell'innalzamento del tetto dei contanti in ordine al contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità economica e a riferirne al Parlamento periodicamente;

– in ordine alle agevolazioni per acquisto di mobili per le coppie che acquistano un immobile da adibire a prima casa, la Commissione suggerisce di individuare misure equitative e compensative, anche di analogo tenore per le giovani coppie che abitano in immobili in affitto;

– in tema di giochi pubblici si suggerisce di valutare, tra i requisiti per poter partecipare al bando di gara per le 15.000 postazioni di gioco, l'avvenuta regolarizzazione per gli anni pregressi rispetto alla concessione per la raccolta di giochi e scommesse;

– in relazione infine alle misure di decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, si suggerisce di incrementare la misura agevolativa prevista per le assunzioni effettuate da imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno d'Italia di soggetti «svantaggiati» o «molto svantaggiati», in accordo con la disciplina europea sugli aiuti di stato.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2112 - Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE KELLER)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (disegno di legge n. 2112 - Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111,

esprime parere favorevole.

RAPPORTI DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2112 - Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(ESTENSORE MARTINI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,

in relazione al disegno di legge di stabilità per il 2016:

– il comma 8 dell'articolo 27 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. La norma in esame, in sostanza, rende permanente la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa per le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI già disposta fino al 1° gennaio 2016 dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, di cui alla Tabella 2 e limitatamente alle parti di competenza;

formula un rapporto favorevole sul sopraccitato stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(2112 - Tabella 7)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE MARTINI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi, con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 1, al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi;

– il comma 2 destina il finanziamento al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura;

– il comma 3 prevede l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale disciplinare i criteri e le procedure per l'effettuazione della chiamata diretta dei candidati;

– il comma 5 dispone che, per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1;

– il comma 6 dispone che la quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

premessi, con riferimento all'articolo 16 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 1, nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto agli articoli 15 e 17 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA, dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, prevedendo a tal fine l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale individuare i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale;

– il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa;

– il comma 5 dispone che per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuino a trovare applicazione le discipline di settore;

premessi, con riferimento all'articolo 17 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 1, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori con contratti triennali non rinnovabili) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

– il comma 2 prevede che l'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 sia effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR);

– il comma 3 prevede che la quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario;

– il comma 4 prevede la facoltà – riconosciuta alle università che riportino un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento – di effettuare assunzioni di ricercatori a tempo determinato;

premesso, con riferimento all'articolo 27 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 3 prevede, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (il quale riguarda espressamente i professori e i ricercatori universitari), siano posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che i criteri di determinazione degli oneri siano stabiliti secondo la procedura definita dal medesimo comma 3;

premesso, con riferimento all'articolo 33 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 22 dispone che la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

– il comma 23 dispone che le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (introduzione del «cedolino unico») e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e acquisite all'erario e che, nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato;

– il comma 24 dispone che le risorse finanziarie degli *ex* Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli *ex* IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno

2016 e acquisite all'erario e che, nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato;

– il comma 25 dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016;

– il comma 26 affida al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di procedere con apposito decreto all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016 e alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, disponendo altresì che, al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provveda al versamento degli stessi in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016;

– il comma 27 dispone che, nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato;

premesso, con riferimento all'articolo 35 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 6 dispone che, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), non siano considerate, nel limite massimo di 500 milioni di euro, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito e che a tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finan-

ziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4, i quali sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 6, e che gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa siano individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016, prevedendo altresì che qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi siano attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, che il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avvenga ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) e che infine, qualora in sede europea non fossero riconosciuti margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, non si applichi l'esclusione di cui al medesimo comma 6;

premessi, con riferimento all'articolo 37 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 1 dispone che per il triennio 2016-2018 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca);

– il comma 2, in considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone che il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015;

– il comma 3 – nel sostituire il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – dispone che il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 sia determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento, prevedendo altresì che non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale i pagamenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 3 ed infine che, al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati al comma 638, comunichino alla Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti indicati in precedenza ed inoltre che i Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunichino alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 3 (pagamenti

correlati agli accordi di programma e alle convenzioni conclusi tra gli enti di ricerca e i Ministeri interessati);

premessi, con riferimento all'articolo 49 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 6, lettera *b*), sostituisce l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per quanto riguarda l'importo da detrarre a titolo di spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, per queste ultime fissandolo in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo presenti gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

– preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016;

la Commissione formula un rapporto favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016, con le seguenti condizioni riferite al disegno di legge di stabilità:

– si preveda, in relazione al reclutamento di professori universitari per elevato merito scientifico, di cui all'articolo 15, l'abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente all'estero, nonché la destinazione di questo contingente straordinario secondo criteri territoriali, o in alternativa secondo criteri incentrati sulla priorità del settore di ricerca;

– si sottolinei la necessità di istituire, anche per gli enti pubblici di ricerca, un capitolo di finanziamento per l'assunzione di ricercatori, come previsto per l'università, e – per i medesimi enti di ricerca – di non applicare agli stessi le misure di congelamento delle posizioni dirigenziali, di cui all'articolo 16, comma 2, nonché i nuovi limiti per il *turn over* per il personale tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 16, comma 8;

– si sottolinei l'inderogabile esigenza di provvedere alla statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie d'arte statali, affinché, anche mediante un piano pluriennale, sia finalmente possibile risolvere la crisi di questi istituti;

– si provveda ad eliminare il blocco delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia ed a reintrodurre le supplenze a lungo termine del personale ausiliario-tecnico e amministrativo (ATA);

– si provveda ad istituire un Fondo per un piano nazionale di azione per estendere la rete di servizi educativi e scolastici 0-6 anni, come previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera *e*), della legge n. 107 del 2015.

Si formulano inoltre, sempre riguardo al disegno di legge di stabilità, le seguenti raccomandazioni:

- per quel che concerne le università si raccomanda l'opportunità di individuare adeguati correttivi per l'anno accademico in corso, con riguardo agli indicatori ISEE-ISPE, in attesa della revisione delle soglie di accesso al diritto allo studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- si sottolinea l'opportunità di semplificare le figure pre-ruolo dei ricercatori e rendere più chiari i percorsi di carriera di tale personale;
- si sottolinea l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di salvaguardia finalizzate ad assicurare l'esercizio da parte degli interessati del diritto allo studio, con particolare riguardo ai percorsi accademici;
- si raccomanda l'esigenza di provvedere alle grandi difficoltà causate agli enti pubblici di ricerca dal perdurante blocco del *turn over* dei ricercatori e dall'innalzamento della percentuale di blocco del *turn over* del personale amministrativo;
- si sottolinea l'opportunità di avviare concretamente il piano di riorganizzazione del comparto AFAM;
- si prospetta l'opportunità di adottare adeguate misure volte a rafforzare il «welfare studentesco» garantendo la gratuità dei libri di testo per la scuola secondaria, relativamente agli utenti che si collocano al di sotto della fascia reddituale di 30.000 euro e, per i restanti utenti, la detrazione delle spese sostenute;
- si valuti l'opportunità di assumere le misure idonee a risolvere il problema relativo agli interventi in materia di edilizia scolastica, in relazione alla circostanza che i comuni, a causa dei vincoli al patto di stabilità, non possono accedere al finanziamento ministeriale, dovendo peraltro provvedere contestualmente ad un cofinanziamento di tali lavori, tenendo anche presente che il *plafond* di 500 milioni di euro, previsto dall'articolo 35, comma 6, potrebbe in tale ottica prospettica essere ulteriormente incrementato.

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge di stabilità:

- si manifesta apprezzamento per l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università pari a 38 milioni di euro nel 2016 e a 75 milioni di euro a decorrere dal 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati;
- si manifesta apprezzamento per l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

– si manifesta rammarico per la riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

– si considera positivamente che l'articolo 35, comma 6, disponga che, per l'anno 2016, nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 3 del predetto articolo, non siano considerate, nel limite massimo di 500 milioni di euro, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.

*sullo stato di previsione
del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
(2112 - Tabella 13)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE MARTINI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso, con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge di stabilità, che:

– tale disposizione normativa, ai commi 1 e 2, rende strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d'imposta, dall'articolo 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto *art-bonus*);

– il comma 1, in particolare, modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014. Al primo periodo, viene eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d'imposta, rendendo quindi l'agevolazione strutturale; viene eliminata la riduzione del credito d'imposta dal 65 al 50 per cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d'imposta sarà quindi del 65 per cento anche a decorrere dal 2016;

– il comma 2 reca le necessarie autorizzazioni di spesa, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;

– il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze;

– i commi da 4 a 6 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte. Il personale è assunto in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso la amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni. Le assunzioni sono effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016;

– in particolare, il comma 4 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo. La citata Tabella B fissa la dotazione organica delle aree, attribuendo in particolare all'Area III complessivamente 5.457 unità di personale. Come sopra ricordato, i profili professionali previsti per questa Area sono i seguenti: antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte;

– ai sensi del comma 5, le assunzioni avvengono in deroga a quanto previsto: dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014); dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

tali norme dettano disposizioni relative, rispettivamente, al ricollocamento del personale in mobilità presso la amministrazioni dello Stato, alle condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e al *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni.

Il personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015 al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della dotazione organica dell'Area III;

– ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica le assunzioni effettuate e i relativi oneri alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

– i commi da 7 a 9 estendono l'applicazione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cosiddetto *tax credit* cinema), tra l'altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, elevando, al contempo, l'autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016;

– il comma 7 interviene in più punti sulla disciplina sopra illustrata mediante modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con una prima modifica al comma 327, lettera *b*), numero 1), il credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica è esteso anche alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione internazionale; viene quindi soppressa l'agevolazione pari al 10 per cento delle spese per la distribuzione di opere in lingua originale italiana, previsto alla medesima lettera *b*), numero 2). Per quanto riguarda invece le imprese di esercizio cinematografico (comma 327, lettera *c*), l'agevolazione pari al 30 per cento delle spese per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, viene estesa alla sostituzione dei predetti impianti (comma 7, lettera *a*). Con l'abrogazione del comma 328 viene soppressa la non cumulabilità delle diverse tipologie di beneficio per la stessa opera filmica (comma 7, lettera *b*). Il credito d'imposta per spese relative a manodopera italiana viene esteso anche ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere (e non solo a quelli materialmente girati sul territorio nazionale, sempre su commissione di produzioni estere, come previsto dal vigente comma 335) (comma 7, lettera *c*));

– il comma 8 incrementa l'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il comma 9 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

– il comma 10 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Premesso, con riferimento all'articolo 22 del disegno di legge di stabilità, che:

– il predetto articolo reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di: 28 milioni di euro per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019; 30 milioni di euro annui per archivi e biblioteche; 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT; 740.000 euro annui, per l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in

Roma; 100.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione; 500.000 euro annui per l'Accademia della Crusca; 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; 10 milioni di euro annui per il settore museale;

– il comma 1 autorizza la spesa di complessivi 28 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2016 al 2019, per la realizzazione del programma di interventi della città designata Capitale europea della cultura per il 2019, ossia Matera. In particolare, l'autorizzazione di spesa è pari a: 2 milioni di euro per il 2016; 6 milioni di euro per il 2017; 11 milioni di euro per il 2018; 9 milioni di euro per il 2019. L'individuazione degli interventi da realizzare è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera;

– il comma 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche. Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401);

– il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 1.340.000 euro annui, a decorrere dal 2016, da ripartire, in base all'elenco 1 allegato, nel modo seguente: 740.000 euro per il funzionamento dell'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma; 100.000 euro per il funzionamento del Museo storico della Liberazione in Roma; 500.000 euro per il funzionamento dell'Accademia della Crusca;

– il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2018 il finanziamento, pari a 3 milioni di euro annui, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, originariamente previsto dall'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. Le risorse sono state allocate sul cap. 6633 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La relazione tecnica precisa, al riguardo, che le risorse sono volte ad incrementare lo stanziamento del cap. 5650 «spese per l'acquisto di beni e servizi»;

premessi, con riferimento all'articolo 27 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 10 del predetto articolo concerne la promozione e lo svolgimento di celebrazioni di alcuni anniversari importanti. A tal fine, esso reca un'autorizzazione di spesa pari 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di 8 milioni di euro. Gli eventi previsti sono: il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana (avvenuta all'esito del *referendum* del 2 giugno 1946), il settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana (approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), il riconoscimento dei diritti elettorali delle donne (che in Italia si concretizzò nel 1946, dopo essere stato sancito con il decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945, recante estensione alle donne del diritto di voto) e il centenario della nascita di Aldo Moro (a Maglie, il 23 settembre 1916);

premessi, con riferimento all'articolo 33 del disegno di legge di stabilità, che:

– il comma 33 estende l'aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici *online*. In particolare, la norma modifica l'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha assoggettato anche gli *e-book* ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante interpretazione autentica alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il comma in esame estende tale interpretazione, prevedendo che sono da considerare «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici» tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

In sostanza, si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici *online*, oltre che dei cd. *e-book*, la cui tassazione passa dal 22 per cento (aliquota ordinaria) al 4 per cento (aliquota super-ridotta);

In attesa delle misure finanziarie e programmatiche che sono annunciate nel prossimo collegato relativo alla materia dello spettacolo dal vivo e che dovranno assicurare il rilancio di questo settore, fondamentale anche per la crescita del Paese;

preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016, di cui alla Tabella 13;

la Commissione formula un rapporto favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché sulle

parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016, con la seguente condizione riferita al disegno di legge di stabilità:

si elimini l'IMU per i teatri, per le Fondazioni lirico-sinfoniche e per le sale cinematografiche.

Si formula inoltre la seguente osservazione riferita al disegno di legge di stabilità:

è opportuno – con riferimento al programma di interventi della città designata Capitale europea per la cultura per il 2019, ossia Matera – che venga fissato un termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale l'articolo 22, comma 1, del disegno di legge di stabilità rinvia per l'individuazione degli interventi da realizzare.

Si formulano inoltre, sempre riguardo al disegno di legge di stabilità, le seguenti raccomandazioni:

– nel sottolineare la valenza positiva della disciplina di cui ai commi da 7 a 9 dell'articolo 21, volta ad estendere l'applicazione del credito d'imposta a favore degli investimenti operati nell'ambito del settore cinematografico, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente i benefici fiscali a favore del settore del cinema, di valore strategico per il Paese;

– nell'esprimere apprezzamento per l'incremento delle risorse finanziarie destinate a interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici di cui al comma 3 dell'articolo 21, si raccomanda un'attenzione particolare ai profili attinenti alla valorizzazione dei luoghi culturali abbandonati;

– nel manifestare apprezzamento per il consolidamento degli investimenti relativi all'*art bonus*, si raccomanda di ampliare questa forma di sostegno anche alle attività culturali;

– in relazione alle misure di contrasto alla povertà educativa dei minori, contenuta nell'articolo 24 del disegno di legge di stabilità, si valuti l'opportunità di introdurre adeguate agevolazioni fiscali per le spese sostenute per consentire la partecipazione di minori ad attività specifiche nel campo della cultura.

RAPPORTI DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

*sullo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico
(2112 - Tabella 3)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE RANUCCI)

La Commissione,

esaminati, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuta positivamente l'articolo 10 del disegno di legge di stabilità, in relazione all'inserimento del pagamento del canone di abbonamento RAI nelle fatture dell'energia elettrica, in quanto idoneo a ridurre l'evasione dello stesso canone e ad assicurare certezza di risorse al servizio pubblico radiotelevisivo;

in proposito, si segnala tuttavia l'opportunità di prevedere già a partire dall'anno 2016 la rateizzazione dell'importo, anziché il pagamento in un'unica soluzione, al fine di evitare aggravii eccessivi a carico delle famiglie meno abbienti e di assicurare, per questa via, anche una più agevole riscossione delle somme dovute;

si valuti inoltre la possibilità di destinare una quota adeguata delle eventuali maggiori risorse derivanti dalla riscossione del canone al finanziamento delle emittenti locali che svolgono attività di interesse pubblico, selezionate sulla base di idonei criteri che garantiscano la continuità e la qualità dell'attività svolta;

infine, si segnala l'esigenza di prevedere, rispetto a quanto stanziato nel disegno di bilancio in esame, maggiori e più stabili risorse per le attività di ricerca e innovazione nelle comunicazioni, in considerazione della rilevanza delle nuove tecnologie per lo sviluppo del settore e dell'intero sistema economico.

*sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(2112 - Tabella 10)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE STEFANO ESPOSITO)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime preliminarmente una valutazione positiva sull'impianto complessivo della manovra finanziaria contenuta nel disegno di legge di stabilità in esame, apprezzando lo sforzo di superare l'attuale crisi e di favorire la crescita economica attraverso un approccio di tipo espansivo;

in materia di investimenti in infrastrutture e trasporti, nella convinzione che gli stessi abbiano valore strategico per lo sviluppo e l'ammodernamento del Paese, si sottolinea tuttavia l'esigenza di prevedere stanziamenti più adeguati e stabili nel tempo, con particolare riguardo alle reti metropolitane dei grandi centri urbani, per i quali gli stanziamenti previsti nella Tabella E del disegno di legge appaiono gravemente insufficienti a garantire la continuità delle opere, alcune delle quali già avviate;

particolare attenzione si chiede anche per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno, essenziali per assicurare il rilancio di quella parte del Paese;

in termini più generali, si osserva che i documenti di bilancio e le tabelle allegate non consentono di ricostruire in modo esaustivo l'entità dei fondi e gli interventi concreti che si intendono realizzare nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, mancano indicazioni in merito alle opere concretamente appaltabili o cantierabili, come pure per quanto riguarda i grandi programmi di investimento affidati ad ANAS e a Ferrovie dello Stato, malgrado per gli stessi siano previsti cospicui rinfanziamenti;

si auspica pertanto che, sulla base della manovra finanziaria che sarà alla fine approvata, possa essere fornito quanto prima al Parlamento un quadro chiaro ed esaustivo di tutti i programmi di investimento in

corso in infrastrutture e trasporti, con l'indicazione delle priorità e delle risorse effettivamente disponibili, a valere sui fondi nazionali ed europei, al fine di avviare un ampio confronto sul tema ed elaborare linee di indirizzo chiare per tale settore strategico;

infine, con riferimento all'allegato 3 di cui all'articolo 7, comma 3, si invita la Commissione di merito a verificare la possibilità di definire in maniera più precisa e chiara le tipologie di investimenti escluse dall'agevolazione dell'ammortamento maggiorato, così che tale esclusione non possa comprendere i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione e costruzione delle linee ferroviarie e tranviarie.

RAPPORTO DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(2112 - Tabella 12)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(ESTENSORE FORMIGONI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

nella manovra di finanza pubblica assumono un rilievo preponderante i profili fiscali che hanno interessato il comparto agricolo. A tale proposito, le misure a favore degli agricoltori risultano preponderanti rispetto alle altre. In particolare l'intervento sull'IMU agricola risponde a un'esigenza da tempo pressantemente manifestata dagli operatori e che risponde a evidenti ragioni di equità;

un ulteriore passo avanti viene compiuto sul piano del riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, tema sul quale la Commissione ha sin dal suo insediamento manifestato un forte impegno;

le norme per favorire l'innovazione tecnologica dei macchinari agricoli si pongono anch'esse in linea di continuità con gli impegni rivolti dalla Commissione all'Esecutivo,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente al regime speciale IVA per il settore agricolo, di cui all'articolo 47 del disegno di legge di stabilità, si sollecita la Commissione di merito ad un'ulteriore riflessione improntata all'esigenza di non penalizzare le imprese agricole di minori dimensioni, gravandole di ulteriori oneri burocratici, privilegiando invece le esigenze di semplificazione amministrativa e di sostegno all'operatività;

per quanto concerne il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e la tutela del *Made in Italy*, si sollecita un ulteriore impegno che consenta di salvaguardare le eccellenze italiane, ponendo a frutto la preziosa esperienza dell'Expo di Milano che si è testé conclusa, e possa favorire il consolidamento del buon andamento delle esportazioni;

con riferimento al delicato settore lattiero-caseario, si prende atto delle disposizioni recate nella legge di stabilità quanto alle compensazioni IVA e alla consistenza degli stanziamenti. Si auspica peraltro un ripristino del livello degli stanziamenti per gli investimenti del settore per il 2016, stante il persistere di uno stato di grave crisi del comparto, che attraversa una fase di transizione conseguente al termine del regime europeo dei contingenti produttivi;

relativamente all'articolo 18, comma 2, lettera e), del disegno di legge di stabilità, si sollecita l'inclusione dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e stagionali nel novero dei soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici;

relativamente al processo di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prende atto dell'ulteriore passaggio compiuto nella legge di stabilità quanto all'incorporazione dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) e della Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e si sollecita un intervento anche per quanto riguarda l'assetto e i compiti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), tanto più urgente ove si consideri la prima attuazione del nuovo regime degli aiuti PAC;

si evidenzia come il nuovo regime IRAP riguardi solo le attività agricole proprie e non quelle connesse, ivi incluso l'agriturismo e l'allevamento, e si sollecita un approfondimento sull'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione;

si segnala, per i profili fiscali, l'esigenza di un approfondimento quanto all'esenzione IMU per gli affittuari e per l'imposta di registro per l'agricoltura di montagna;

si rappresenta l'esigenza di sostenere il comparto zootecnico e le imprese della filiera della carne, anche in relazione ai profili di garanzia della qualità dei prodotti, e in conseguenza degli eventi calamitosi che si sono verificati in diverse regioni del Paese, privilegiando e tutelando le specificità nazionali delle produzioni e dell'attività di trasformazione;

si segnala infine la necessità di un sostegno alla riconversione del settore bieticolo-saccarifero, nonché a quello della pesca, dal punto di vista della tempistica del Piano triennale della pesca, da prorogare per il 2016, e dell'applicazione di ammortizzatori sociali.

RAPPORTI DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e del finanze
(2112 - Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORI FABBRI E LANZILLOTTA)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico
(2112 - Tabella 3)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORI FABBRI E LANZILLOTTA)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 3), nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione,

valutando positivamente l'impostazione generale della manovra tutta orientata alla crescita e ritenendo importante e significativo che l'azione del Governo in sede europea abbia consentito di acquisire i margini di flessibilità necessari da una parte a disattivare per il 2016 le clausole di salvaguardia che avrebbero pesato negativamente sui consumi e sull'economia e, insieme, di procedere nell'annunciata strategia (già avviata con la legge di stabilità per il 2015) di riduzione della pressione fiscale con interventi sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta;

valutando pertanto con favore le riduzioni fiscali a vantaggio delle famiglie, con l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, così come con le ulteriori riduzioni fiscali per le imprese realizzate con l'eliminazione dell'IMU agricola e sugli imbullonati, con le norme in materia di ammortamenti, nonché con il taglio dell'IRAP e (dopo le recenti intese in sede europea) anche dell'aliquota IRES;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti la possibilità di trasformare, in tutto o in parte, i fondi relativi a contributi di varia natura in favore delle imprese iscritti nella tabella del Ministero dello sviluppo economico in ulteriore riduzione dell'IRAP. Ciò al fine di ottimizzare risorse la cui efficacia non risulta adeguatamente verificata e la cui gestione è spesso soggetta a eccessiva discrezionalità amministrativa e anche al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico sia del Ministero che delle imprese; nell'ambito di tale razionalizzazione si segnala altresì l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra le misure statali e quelle europee e/o regionali;

si valuti la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'*e-cobonus* alle ristrutturazioni alberghiere e di prevederne la stabilizzazione; per quanto concerne l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica, rilevato che la misura si applica solo ai luoghi adibiti a residenza, si chiarisca il regime relativo alle utenze di diversa natura, si assicuri l'assoluta separazione di tale voce rispetto agli altri elementi della bolletta elettrica, ai fini di evitare l'aumento della sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza della stessa, e si precisi che il regime sanzionatorio non incide sull'utenza elettrica; si valuti la compatibilità dell'acquisizione all'erario della quota eventualmente eccedente l'attuale gettito con la natura di canone e tassa di concessione governativa di quanto dovuto per la RAI;

in riferimento all'articolo 29, comma 3, pur ritenendo opportuno e possibile una significativa razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni per l'informatica, si ritiene che l'obiettivo della riduzione nella misura del 50 per cento vada graduato nell'arco del triennio, al fine di evitare un impatto eccessivo sia sul settore industriale sia sulle attività delle pubbliche amministrazioni, con possibili ricadute negative sui cittadini e sulle imprese;

si valuti inoltre l'esigenza di prevedere un rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

si ritiene necessario garantire adeguate misure di sostegno all'occupazione e agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, mediante specifiche misure di decontribuzione per i nuovi occupati e di utilizzo del credito di imposta per gli impianti;

si invita infine a valutare l'esigenza di assicurare un maggior sostegno agli investimenti in ricerca e innovazione, quali elementi cruciali per contribuire alla crescita economica e a una maggiore competitività;

con riferimento al programma di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *Made in Italy*, si valuti la possibilità di ridurre i tagli al sistema delle Camere di commercio italiane all'estero e di riconsiderare il loro ruolo e quello delle comunità italiane all'estero.

*sullo stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(2112 - Tabella 13)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORI FABBRI E LANZILLOTTA)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione,

formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

rilevata l'insufficienza delle risorse dedicate al settore del turismo, si segnala l'esigenza di prevedere l'assegnazione di più congrue risorse finanziarie per il settore stesso, nonché di prevedere una graduale riduzione della pressione IRAP sui lavoratori stagionali.

RAPPORTO DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

*sullo stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(2112 - Tabella 4)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORI SACCONI E PEZZOPANE)

La Commissione,

esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, la relativa tabella 4, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità,

premesso che il disegno di legge di bilancio propone talune variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015, e che, in conseguenza delle variazioni proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta a 117.388,60 milioni di euro in termini di competenza e a 118.417,18 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa;

osservato che il disegno di legge di stabilità tocca numerosi aspetti di competenza della Commissione, riferiti alla dimensione sociale della manovra e ad obiettivi di maggiore collegamento tra la produttività e il reddito diretto o indiretto dei lavoratori;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento al disegno di legge di stabilità:

le regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo Stato e l'INPS previste dall'articolo 2 (allegato 2) costituiscono la periodica conferma delle caratteristiche dell'Istituto in quanto incaricato di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali sulla base di entrate contributive e di trasferimenti dal bilancio dello Stato per cui risulta immotivata ogni preoccupazione circa la sostenibilità delle sue funzioni;

le disposizioni fiscali di cui all'articolo 8 appaiono particolarmente funzionali alla ripresa delle attività produttive minori, spesso dipendenti dal mercato interno, per cui si auspica il loro rafforzamento;

la conferma dell'esonero contributivo per le assunzioni o per le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel 2016, prevista all'articolo 11, è condivisibile perché definisce un esaurimento graduale dell'incentivo ma, a conclusione di questo periodo, sono auspicabili riduzioni strutturali del costo indiretto del lavoro in correlazione con l'andamento delle prestazioni cui i diversi contributi si riferiscono. Si segnala inoltre l'opportunità di applicare lo stesso esonero anche ai contratti di apprendistato in quanto contratti a tempo indeterminato, altrimenti penalizzati dai tirocini da un lato e dai nuovi contratti permanenti dall'altro;

con riferimento alla fattispecie di esclusione prevista al comma 2 dell'articolo 11, si rileva che la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 dell'INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell'anno precedente presso i soli datori di lavoro agricolo per cui risulta opportuno che tale specificazione sia posta direttamente dalla norma legislativa. A proposito dei lavoratori per i quali il beneficio dello sgravio contributivo di cui all'articolo 11 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora si sia prodotta nel settore agricolo. Con riferimento alla norma di cui al comma 4 sembra opportuno specificare se si intenda far riferimento anche ai casi in cui il subentro riguardi un contratto rientrante nella nozione civilistica di somministrazione, anziché di appalto; se la norma di cui al comma 4 (dal momento che esso si limita a richiamare i precedenti commi 1 e 2) riguardi anche i casi in cui lo sgravio contributivo sia stato riconosciuto (al primo datore di lavoro) in relazione ad un'assunzione decorrente nel 2015;

si segnala la necessità di abrogare l'obbligo dell'addizionale Aspi per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con applicazione delle clausole sociali previste dai CCNL, in quanto i lavoratori interessati vengono contestualmente riassunti dall'impresa che subentra nella gestione dell'appalto stesso;

la maggiore inclusione nel mercato del lavoro sollecita anche la più efficace attuazione della recente riforma delle politiche attive con particolare attenzione all'assegno di ricollocamento e alla riorganizzazione dei centri per l'impiego, nel contesto di un modello cooperativo tra operatori pubblici e privati, cui vanno destinate risorse aggiuntive. Con riferimento al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, previsto nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si ritiene opportuno garantire le risorse necessarie, attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di rendere realmente operativo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, in modo da assicurare servizi all'impiego omogenei e uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale;

con riferimento alla materia delle prestazioni sociali complementari garantite direttamente o indirettamente dai datori di lavoro, attraverso *voucher*, erogazioni monetarie o servizi reali, alla luce anche degli atti interpretativi della Agenzia delle entrate, sembra preferibile una disciplina strutturale che consideri tutte le categorie di benefici ai lavoratori e alle

loro famiglie non concorrere alla formazione del reddito dei lavoratori stessi tanto nella ipotesi in cui conseguano alla volontaria determinazione del datore di lavoro quanto in quella di accordi collettivi o individuali; tali prestazioni, crescenti nei contratti ed accordi tra le parti, non si dovrebbero collocare pertanto nel tetto di reddito soggetto a prelievo fiscale agevolato né porre in alternativa con quote aggiuntive di salario o con premi aziendali;

se è opportuno allargare la platea dei beneficiari fino a comprendere, nel limite dei 50 mila euro di reddito, tutti gli operai e gli impiegati, risulta invece ancora modesta la dimensione del salario detassabile per cui si propone di innalzarla al livello di 6.000 euro vigente fino al 2011, in modo che risulti sensibile il relativo guadagno per il lavoratore, tanto più che il comma 9 dell'articolo 12 azzerava le risorse del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi connessi ai trattamenti salariali definiti dalla contrattazione di prossimità; nel momento in cui tutte le istituzioni sovranazionali segnalano per l'Italia la necessità di significativi incrementi di produttività, con particolare riferimento al collegamento con essa dei salari, risulta evidente l'utilità di disposizioni che incoraggino tanto le imprese quanto i lavoratori a realizzare uno scambio virtuoso;

in questo contesto, la contrattazione collettiva di ogni livello potrebbe sviluppare l'istituzione o il rafforzamento di fondi sanitari integrativi rispetto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ancor più alla luce delle razionalizzazioni qui ipotizzate; a questo scopo possono concorrere un quadro regolatorio certo concernente l'elenco delle prestazioni correlate con i benefici fiscali, la ulteriore individuazione di riduzioni del prelievo fiscale realizzato attraverso l'IRAP in relazione ai contributi versati dalle imprese, criteri prudenziali per l'*asset management*, l'attribuzione di funzioni di vigilanza alla Covip nella prospettiva di fondi polifunzionali che riuniscano previdenza, sanità e *long term care*;

per quanto concerne la norma istitutiva del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 14 per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato si apprezzano le finalità, soprattutto se indirizzate a proteggere il lavoro autonomo quando socioeconomicamente dipendente e a favorire la diffusione di modelli organizzativi indotti dalle nuove tecnologie; nel primo caso, si tratta di applicare al lavoro indipendente tutele relative ai tempi di pagamento dei compensi, alla nullità delle clausole abusive, alla difesa della proprietà intellettuale, agli oneri connessi all'autoformazione, all'accesso agli appalti pubblici, alla continuità lavorativa nella maternità, alla salute e sicurezza nei luoghi del committente, alla risoluzione delle controversie; nel secondo caso, si tratta invece di favorire con una legislazione leggera di sostegno gli accordi tra impresa e lavoratore in materia di orario, retribuzione a risultato, inquadramento, salute e sicurezza, custodia dei dati;

in questa sede dovrebbe definirsi una interpretazione certa delle norme tributarie applicabili all'istituto della trasferta, soprattutto per quei settori caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al

di fuori della sede di lavoro o di assunzione allo scopo di evitare contenzioso a carico tanto del datore di lavoro, quanto del lavoratore;

con riferimento alle norme contenute all'articolo 19, si sottolinea l'urgenza di una disciplina complessiva di integrazione e completamento della riforma previdenziale, in modo che il metodo contributivo si accompagni con la ricongiunzione o il cumulo non oneroso di tutti i contributi accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e dei datori di lavoro siano incentivati, il nostro sistema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri ordinamenti europei; a proposito degli «esodati», questa Commissione ha istituito una sottocommissione per la rilevazione delle residue posizioni meritevoli di tutela, i cui risultati rappresentano un utile riferimento; con la norma sulla cosiddetta «opzione donna» di cui al comma 1 dell'articolo, si conferma una previsione rivelatasi utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo, ma si segnala che mentre per le lavoratrici dipendenti occorre aver maturato almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi, qualora maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2015, come non si tiene conto della maturazione delle cosiddette «finestre», per cui si propone la parità di trattamento fra tutte le lavoratrici; non risulta, infine, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell'opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest'ultime di circa dieci anni;

con riferimento alla soluzione individuata dal comma 2 dell'articolo 19, si rileva come essa determini la disponibilità di tre tipi di intervento sulla stessa materia: il prepensionamento di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, previsto dalla legge n. 92 del 2012, la staffetta generazionale di cui all'articolo 41, commi da 5 a 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché la riduzione dell'orario di lavoro che viene introdotta dal disegno di legge di stabilità 2016 per i lavoratori vicini al pensionamento di vecchiaia; in alternativa alle tre summenzionate modalità, si segnala l'opportunità di ridurle ad una sola, concentrando le risorse economiche per renderla il più possibile conveniente per le imprese, prevenendo anche l'interruzione completa e anticipata del rapporto di lavoro, e per i lavoratori disponendo, entro certi limiti, dello stesso trattamento pensionistico cui avrebbero diritto nell'età di vecchiaia; si invita pertanto il Governo a valutare l'inserimento di una misura sperimentale, utile a verificare la effettiva disponibilità delle imprese a sostenere percorsi gradualisti o immediati di «uscita» dei lavoratori attraverso integrazioni al loro reddito o al sussidio pubblico e mediante versamenti contributivi anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, con la possibilità di dedurre i relativi oneri;

si rileva che la ulteriore proroga di cui al comma 3 dell'articolo 19 aggiunge ulteriore iniquità nei confronti di molte prestazioni previdenziali che, secondo l'antico criterio sociale del rapporto con il reddito degli ultimi anni di vita lavorativa, già evidenziano per i loro titolari un peggioramento relativamente più sensibile, per cui si dovrebbe quanto prima abbandonare questa insistita linea di penalizzazione delle pensioni medie e medio-basse senza indulgere a progetti di ricalcolo che mettono in discussione le basi più elementari del patto dei cittadini con lo Stato, mai modificabile quando non è dato loro più tempo per un recupero operoso del reddito;

è certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016 previsto dall'articolo 20, comma 1, soprattutto per le imprese prive di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), anche se occorrerà verificare la portata del fabbisogno, la possibilità di una previsione in queste stesse imprese del rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B, al fine di coprire il semestre antecedente l'attivazione delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Appare altresì necessario, in riferimento all'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, prevista, in via sperimentale per l'anno 2015, dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, prorogare la misura sino al 31 dicembre 2016, in modo da garantire una misura di sostegno al reddito in coerenza con quanto previsto al comma 15 dell'articolo 15 del suddetto decreto;

i fondi di cui agli articoli 24 e 25, oltre alle condivisibili destinazioni dirette e immediate a partire dalle famiglie povere con minori, lasciano aperta la definizione del futuro modello di protezione sociale; si tratterà di approfondire la scelta tra la conferma di un modello prevalentemente fondato su criteri di prossimità e sussidiarietà - coerente con le nostre migliori tradizioni - e l'assunzione di un modello «nordico», tutto fondato su diritti soggettivi individuati secondo freddi criteri di prova dei mezzi e corrispondenti prestazioni monetarie; nel primo caso, si apprezza la funzione degli intermediari sociali non profittevoli in quanto portatori di calore relazionale, mentre nel secondo caso si stabilisce un rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato; soprattutto la povertà assoluta e la non autosufficienza fisica, spesso tra loro intrecciate, sollecitano per definizione una attenzione prossima dei poteri regionali e locali in collaborazione con le fondazioni e con i corpi sociali, tanto nella fase di rilevazione quanto in quelle di prevenzione e contrasto, attraverso strumenti utili ad evitare la «trappola della povertà»; la stessa ipotizzata razionalizzazione delle prestazioni potrebbe fornire l'occasione per ulteriori devoluzioni come nel caso della indennità di accompagnamento che, se inserita in un sistema locale di servizi socio-sanitario-assistenziali integrati, si rivela più efficace;

si invita il Governo a valutare ulteriormente la norma di cui all'articolo 33, comma 11, in quanto essa riduce nuovamente il finanziamento

ai patronati nel momento in cui la telematizzazione delle procedure e le riduzioni di personale degli enti previdenziali richiedono ancor più il ruolo di questi intermediari e ad approfondire i modi con cui garantire la migliore efficacia di questo sistema;

si ritiene opportuno chiarire se la disposizione di cui al comma 12 del medesimo articolo 33 riguardi o meno anche gli anni 2019 e seguenti;

conclusivamente, si segnala l'opportunità di una più adeguata dotazione per il funzionamento della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali anche in relazione ai nuovi compiti ad essa affidati per la fruizione dei beni storici e culturali, tenendo presente che nei due anni trascorsi le sono state assegnate risorse aggiuntive sulla base di una disposizione transitoria che ha esaurito i suoi effetti.

RAPPORTO DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

*sullo stato di previsione**del Ministero della salute**(2112 - Tabella 14)**e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE BIANCO)

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo;

rilevato che è condivisibile la scelta di operare una manovra espansiva dopo lunghi e sofferti anni di compressione determinati dai riflessi sulla finanza pubblica della grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese;

considerato in particolare che:

a) la manovra è espansiva sul versante della produzione del reddito, incoraggiando fiscalmente investimenti delle imprese nei mezzi di produzione, stimolando le assunzioni a tempo indeterminato, rafforzando una fiscalità di vantaggio per le cosiddette piccole partite IVA, detassando quote di salario di produttività, prefigurando – se accettata la cosiddetta «clausola migranti» – riduzioni dell'IRES che nel triennio ci porterebbero ad un tasso del 24 per cento e cioè il più basso in Europa;

b) la manovra è espansiva sul versante della crescita della domanda interna di consumi, stimolata soprattutto attraverso una riduzione della pressione fiscale, con la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste nelle manovre 2014-2015, l'abolizione della TASI sulla abitazione principale e a carico degli inquilini, l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e i cosiddetti imbullonati, l'abolizione dell'IRAP per settori particolari e in difficoltà quali la pesca e imprese agricole;

c) la manovra è espansiva anche laddove allarga le misure poste a tutela delle fasce sociali più deboli o rese tali dagli effetti della crisi: basti pensare all'istituzione del fondo per la di contrasto alla povertà, al fondo cosiddetto «dopo di noi», all'incremento del fondo per la non autosuffi-

cienza, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, alla settima salvaguardia degli esodati;

d) la manovra è altresì espansiva agendo sul volano degli investimenti, sia diretti sia in cofinanziamento con le varie linee di fondi europei, ed in questo contesto non vanno sottovalutati gli sforzi compiuti nel finanziare i rimedi al disastro ambientale della «terra dei fuochi», la salvaguardia del patrimonio industriale ILVA, la *start up* di Bagnoli, alcune importanti infrastrutture di viabilità autostradale ferroviaria e le reti a banda ultralarga;

e) la manovra è inoltre espansiva investendo nelle risorse strutturali del Paese, che sono i suoi beni culturali, le sue intelligenze, le sue bellezze naturali, i suoi presidi formativi, i suoi giovani: basti pensare al piano assunzioni di professori e ricercatori, alla riqualificazione delle risorse per beni museali, cinema, teatro, *media* informatici, *ecobonus*;

rilevato che, in termini di manovra netta (sanità compresa), oggetto di successiva e specifica valutazione, si configurano i seguenti effetti sul conto delle pubbliche amministrazioni (PA): minori entrate di 18.047 miliardi (mld) per il 2016, di 22,384 mld per il 2017, di 21,852 mld per il 2018, a cui corrispondono nuove spese di 3.465 mld per il 2016, 3,215 mld per il 2017 e 5,668 mld nel 2018. Questo quadro quantifica un peggioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni pari a 14,582 mld (0,9 per cento PIL) per il 2016; 19,179 mld (1,1 per cento PIL) nel 2017; e 16,184 mld (0,9 per cento PIL) nel 2018. In questi termini è qualificato il cuore finanziario della manovra, che scambia una maggiore crescita del prodotto interno lordo stimato in circa 1,6 punti del PIL nel biennio 2016-2017 e di un ulteriore punto nel 2018 con la minore velocità di riduzione del *deficit* pubblico con l'utilizzo quest'anno di tutti i margini di flessibilità già consentiti dalla Unione europea e pari allo 0,8 per cento del PIL, portando il *deficit* tendenziale previsto all'1,4 per cento al 2,2 per cento, comunque ben al disotto della soglia del 3 per cento, in diminuzione assoluta rispetto a quella del 2015;

rilevato altresì che, nel triennio, viene garantita la persistenza di un avanzo primario medio dello 0,5 per cento annuo, a testimonianza che le spese correnti sono inferiori alle entrate correnti se valutate al netto degli interessi sul debito pubblico;

considerato che è in questo impegnativo contesto, ossia nelle condizioni date, che vanno interpretati e valutati gli interventi direttamente e indirettamente connessi al settore sanitario;

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. per il 2016, dei complessivi 3,583 mld di riduzione al comparto regioni a statuto ordinario del finanziamento pubblico ad essi affidati, 1,783 mld vanno in riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali (SSR) portandolo in valore assoluto a 111, mld pari al 6,6 per cento del PIL atteso; nel biennio successivo 2017-2018 non sono contabilizzate

riduzioni al Fondo sanitario nazionale, ma le previsioni di un concorso delle regioni a statuto ordinario all'equilibrio di finanza pubblica pari a 3,980 mld per il 2017 e a 5,480 mld per il 2018, il che prefigura, nella migliore delle ipotesi, una sostanziale invarianza del Fondo che, anche solo per gli effetti dell'auspicata crescita del PIL, porterebbe tale quota intorno al 6,4 per cento, ovvero tra gli ultimi posti dell'UE nel 2015: la correzione di questo tendenziale di finanza pubblica dovrebbe costituire una priorità nell'agenda del Governo nella predisposizione della prossima legge di stabilità;

2. la riduzione di 1,783 mld operata su tendenziale finanziamento del Servizio sanitario nazionale è affidata a misure di efficientamento della spesa, nel testo del provvedimento non analiticamente individuata e contabilizzata. In particolare, all'articolo 30 del disegno di legge di stabilità sono previste misure di pubblicità e trasparenza del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale e, a partire già dal 2016, l'attivazione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei volumi, della qualità e degli esiti delle attività assistenziali per le aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere universitarie (AOU) e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRRCS) pubblici con estensione nel 2017 per tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN); viene affiancata una valutazione dello scostamento del rapporto costi e ricavi tale che se supera il 10 per cento o in valore assoluto i 10 milioni vengono attivati veri e propri piani di rientro dal *deficit* nell'arco di un triennio. Al riguardo, fermo restando il livello qualitativo dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), occorre che il piano di rientro possa svilupparsi in un arco di tempo più flessibile, fino a 5 anni, in ragione dell'entità dello scostamento;

3. i commi 17 e 18 dello stesso articolo 30 prevedono la possibilità di costituire aziende sanitarie uniche, attraverso la confluenza in un unico soggetto delle AO e delle AOU con le aziende sanitarie, fatta eccezione per le regioni in piano di rientro. Al riguardo, la portata della norma potrebbe richiedere una modifica del decreto legislativo n. 517 del 1999, che costituisce la cornice legislativa regolante i rapporti convenzionali tra università e servizi sanitari regionali, per le norme che prevedono l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale e l'emanazione dell'atto aziendale. Inoltre, appare opportuno prevedere che tale integrazione possa operarsi solo in ragione del conseguimento, da parte degli enti interessati, di un sostanziale pareggio di bilancio nel biennio precedente;

4. l'articolo 31 del disegno di legge di stabilità prevede la centralizzazione presso la Consip S.p.a o enti analoghi dei contratti di acquisto di beni e servizi anche relativamente a categorie merceologiche di pertinenza sanitaria, da individuarsi con la configurazione di vincoli cogenti per gli amministratori che, se inadempienti, risponderebbero per danni erariali. Pur essendo condivisibile lo spirito della norma in questione, andrebbero tuttavia previsti meccanismi stringenti di periodico aggiornamento degli elenchi Consip, stante la rapida evoluzione del mercato, soprattutto

inerenti alle categorie merceologiche specifiche, sia in termini di prezzi che di efficacia;

5. in riferimento alla definizione del Fondo sanitario nazionale per 111 mld per il 2016, nel quale sono compresi 800 ml per i nuovi LEA, e alla procedura per l'adozione dei nuovi LEA (essi sono da individuarsi entro 60 giorni dalla approvazione della legge di stabilità, con due distinte procedure negoziali e due strumenti attuativi: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per i LEA che comportano effetti sulla finanza pubblica e il decreto ministeriale del Ministero della salute per quelli che non comportano oneri aggiuntivi), che comporta la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, emergono due effetti non condivisibili quali conseguenze di detta soppressione: la cancellazione del parere obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti; il venir meno delle indicazioni di priorità per i nuovi LEA, relative alle malattie rare e cronico generative, alle patologie connesse all'abuso del gioco d'azzardo e infine al nuovo nomenclatore tariffario degli ausili protesici;

6. sempre in riferimento al comma 14 dell'articolo 32 del disegno di legge di stabilità, in tema di finanziamento del SSN, il finanziamento aggiuntivo del fondo sanitario, al netto della quota vincolata dei nuovi LEA, è meritevole di una riconsiderazione alla luce di alcuni determinanti che incidono non solo sui costi ma che hanno anche un altissimo impatto tecnico-scientifico, sociale e civile, coinvolgendo valori e principi di equità, solidarietà e universalismo posti alla base del Servizio sanitario nazionale e più precisamente: a) l'ingresso ormai consolidato di nuovi farmaci innovativi efficaci ma ad alto costo nel trattamento di patologie tumorali, cronico degenerative e infettive (in particolare HCV e HIV), che motiva un ripensamento su ulteriori finanziamenti in questo settore, che va accompagnato da efficaci e trasparenti modelli di *governance* della spesa, prevedendo programmazioni pluriennali delle risposte nel maggior consenso sociale possibile e sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili; b) il piano nazionale vaccini amplia condizioni protette e quindi fasce di utenti determinando un'oggettiva dilatazione della spesa, di entità tale da non poter essere ragionevolmente imputata né al finanziamento dei nuovi LEA, né alla spesa già contenuta nel finanziamento indistinto del Servizio sanitario nazionale;

7. appare altresì necessario affrontare le tematiche inerenti al personale che opera all'interno del Servizio sanitario nazionale, il cui profilo, nel contesto del disegno di legge di stabilità, va ricostruito attraverso la lettura combinata di una serie di incisi e di commi contenuti in norme diverse. Tali previsioni non scongiurano gli effetti negativi per la qualità e la sicurezza delle prestazioni derivanti dal combinato disposto dell'applicazione della direttiva europea sull'orario di lavoro, turni e riposi, e del perdurare del congelamento della spesa per il personale (rapportata a quella storica riferita al 2004 -1,4 per cento). Risulta infatti evidente che si riduce quella flessibilità di utilizzo del personale, spesso sconfinata

in eccessi, che fino ad oggi ha reso possibile assicurare i livelli di assistenza, soprattutto nei servizi necessari 24 ore su 24 (H24), anche ricorrendo a rapporti di lavoro atipici. Pertanto, garantire il *turn over* del personale senza limiti, compresi quelli di spesa per le attività connesse ai servizi H24, è una priorità da considerare nell'assetto normativo della legge di stabilità. Inoltre, in assenza di significativi aumenti contrattuali non è opportuno impoverire i fondi contrattuali accessori connessi alle contrattazioni locali, quanto meno per sostenere lo sviluppo di carriere professionali orizzontali nell'ambito delle innovazioni organizzative e gestionali dei servizi. Nella declinazione della appropriatezza delle cure e dell'assistenza, su cui giustamente gravano attese di efficientamento della spesa e di miglioramento della qualità, occorre investire nel capitale umano delle professioni sanitarie, riconoscendo loro ruoli, competenze, autonomie e responsabilità;

8. l'apprezzabile sforzo di rifinanziamento dei contratti di formazione specialistica, tale da garantire l'accesso e il mantenimento di 6.000 contratti l'anno, non appare comunque adeguato in una prospettiva di medio periodo. Inoltre, si auspicano interventi per i contratti di formazione specifica in medicina generale;

9. va presa in considerazione l'opportunità di integrare lo stanziamento previsto in materia di indennizzi ai soggetti con malformazioni da talidomide, per ampliare la platea dei potenziali aventi titolo;

10. è opportuno chiarire il modello di *governance* per il 2016 dei fondi di contrasto alla povertà, in particolare quella minorile, per le ovvie implicazioni che questi hanno nell'ambito della tutela della salute, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero della salute.

RAPPORTI DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2112 - Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE MORGONI)

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole, con i seguenti rilievi:

si sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio che dispongano di adeguate risorse finanziarie nell'ambito delle previsioni del bilancio triennale;

si apprezza la validità del meccanismo di risarcimento dei danni connessi a situazioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 26 del disegno di legge di stabilità.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
(2112 - Tabella 9)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE LANIECE)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole, con i seguenti rilievi:

si sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio che dispongano di adeguate risorse finanziarie nell'ambito delle previsioni del bilancio triennale volte a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico presenti sul territorio nazionale;

va affrontato il tema della mobilità sostenibile, definendo, tra l'altro, le modalità di controllo dei veicoli non compatibili con la normativa dell'Unione europea sulle emissioni dei gas di scarico che lasciano il registro nazionale per essere impiegati all'estero;

si sollecita l'adozione di misure che consentano di tracciare i pagamenti dei materiali ferrosi recuperati, al fine di contrastare una economia sommersa che costituisce una fonte di finanziamento di bande criminali;

si fa poi presente che, con riferimento al tema dello spreco alimentare, andrebbero previste semplificazioni procedurali e l'allargamento della platea dei beneficiari;

con riferimento ai contenuti dell'articolo 6 del disegno di legge di stabilità, relativo ai cosiddetti *ecobonus*, si invita a valutare l'estensione temporale di tali agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni condominiali commisurando la stessa estensione all'entità degli interventi;

si ritiene che le risorse finanziarie direttamente finalizzate al contrasto dei cambiamenti climatici siano esigue: occorrerebbe pertanto indi-

viduarne di maggiori, anche in vista della prossima Conferenza delle parti, che avrà luogo a Parigi nel mese di dicembre;

si richiama l'attenzione sulla necessità di una deroga ai vincoli del patto di stabilità interna per le amministrazioni locali che realizzino interventi di bonifica nei siti di interesse regionale e che dispongano delle risorse necessarie.

*sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(2112 - Tabella 10)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE MORGONI)

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole, con i seguenti rilievi:

si esprime apprezzamento per la continuità dell'azione del Governo relativa alle politiche abitative, volta a incrementare l'offerta degli alloggi in affitto o a canone sociale. Si invita tuttavia a valutare la soppressione della TASI anche per gli alloggi sociali;

andrebbe inoltre valutata l'estensione dell'*ecobonus* per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, già prevista per il patrimonio abitativo degli *ex* IACP, anche per le ristrutturazioni edilizie degli alloggi sociali. Tale estensione andrebbe valutata, se si reperissero adeguate risorse, anche per le ristrutturazioni edilizie;

per quanto riguarda la necessità di mettere a disposizione del mercato gli alloggi invenduti, andrebbe valutata l'ipotesi di uno sconto sull'IVA per le abitazioni di classe energetica A e B, volto ad incentivare la propensione all'acquisto dei compratori e favorire la qualità costruttiva degli alloggi;

andrebbe infine rinnovata la cedolare secca, visti i risultati positivi conseguiti in termini di emersione dei contratti in nero e di incentivo ai nuovi;

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del disegno di legge di stabilità, che dispone d'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti a trasporto pubblico locale, si raccomanda di dare tempestività all'istitu-

zione del Fondo stesso con relativa dotazione finanziaria, nonché di dare preferenza – nella definizione dei requisiti di cui all’emanando decreto del Ministro competente – all’acquisto di automezzi con il minore impatto ambientale.

*sullo stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(2112 - Tabella 13)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE MORGONI)

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole.

RAPPORTO DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2112 - Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111*

(ESTENSORE GUERRIERI PALEOTTI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016,

considerato che il 15 ottobre 2015 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (regolamento (UE) n. 473/2013 del cosiddetto «*Two Pack*»), nel quale ha illustrato in forma sintetica i contenuti del progetto di bilancio e ha motivato in maniera dettagliata le richieste di maggiore flessibilità di bilancio già prefigurate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015;

considerato, in particolare, che con il DPB del 15 ottobre scorso il Governo ha chiesto all'Unione europea una ulteriore deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) del pareggio strutturale di bilancio, in ragione di ulteriori riforme strutturali destinate a generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, di investimenti aggiuntivi da effettuare per progetti cofinanziati dall'UE e in ordine al riconoscimento dell'impatto economico-finanziario derivante dall'emergenza immigrazione;

ricordato che, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 473/2013, la Commissione europea dovrà emettere, entro il 30 novembre, un parere sul DPB, sulla base di una valutazione in cui terrà conto anche della raccomandazione specifica relativa all'Italia (2015/C 272/16), del 14 luglio

2015, e della relazione relativa all'Italia per il 2015 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2015) 85 e SWD(2015) 31), del 18 marzo 2015;

considerato che con i documenti di bilancio per il 2016, il Governo conferma la linea già delineata, da ultimo, nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, della necessità di sostenere e rafforzare i segnali di ripresa della crescita economica e dell'occupazione, attraverso ulteriori stimoli alla domanda aggregata, da ottenere anche mediante la riduzione del carico fiscale sulle imprese e le famiglie e dal pieno utilizzo dei margini di flessibilità previsti nell'ambito del Patto di stabilità e crescita;

rilevato che, in termini di indebitamento netto, la manovra di spesa del disegno di legge di stabilità risulta complessivamente pari a 28,7 miliardi di euro per il 2016, con un peggioramento rispetto ai conti a legislazione vigente di 14,6 miliardi nel 2016, 19 miliardi nel 2017 e di 16 miliardi nel 2018. Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento pari a 3,1 miliardi di euro potrebbe verificarsi per effetto delle misure condizionate all'applicazione della «clausola migranti», qualora fosse approvata da parte dell'Unione europea;

rilevato, inoltre, che, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, esso ammonta a 32 miliardi di euro per il 2016, in netto miglioramento rispetto ai 52,3 miliardi del bilancio assestato 2015, ed è previsto in ulteriore riduzione a 20 miliardi di euro per il 2017 e a 11 miliardi di euro per il 2018. Qualora fossero riconosciuti i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all'emergenza immigrazione, il saldo netto è rideterminato in 35,4 miliardi. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato per il 2016 in 275 miliardi di euro;

considerato che fra le misure di maggiore rilievo previste dal disegno di legge di stabilità per il 2016 figurano gli interventi finalizzati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 (16,8 miliardi di euro) e gli interventi in materia di fiscalità immobiliare (IMU - TASI) (4,5 miliardi di euro). La riduzione dell'IRRES nel 2016 è subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione, per un minor gettito pari a 2,6 miliardi di euro. Altre misure comprendono la proroga degli incentivi all'assunzione a tempo indeterminato (834 milioni di euro nel 2016), misure per la lotta alla povertà e altre misure sociali;

considerata la previsione di un incremento, particolarmente rilevante ai fini delle competenze della 14^a Commissione, di cui all'articolo 40, comma 14, della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Come evidenziato dal successivo comma 15, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. In carico a tale Fondo, ci saranno ora le disponibilità finanziarie necessarie

sia per il recepimento della normativa europea che di quelle correlate a sentenze di condanna della Corte di giustizia, così addivenendo a un trattamento univoco e strutturato di due materie finora distinte;

valutata l'entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente al Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in aumento di circa 41 milioni di euro a partire dal 2016, per un totale di circa 490 milioni di euro annui. A tali fondi attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, nonché la dotazione spettante all'Agenzia per la coesione territoriale che ammonta a circa 21,5 milioni di euro l'anno;

valutati, inoltre, gli stanziamenti relativi al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», rientrante nella Missione n. 4, relativa a «L'Italia in Europa e nel mondo», in aumento di circa 850 milioni di euro. Nell'ambito di tali fondi, che ammontano a circa 24 miliardi di euro, sono ricompresi i circa 5 miliardi per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, nonché le somme da versare al bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), sull'IVA e sui dazi doganali, che ammontano a circa 19 miliardi di euro. Sempre a valere sul medesimo Programma n. 4.10, a partire dal 2016 sono previsti 50 milioni di euro come dotazione annua del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, istituito con la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014),

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole,

con la seguente condizione:

l'articolo 33, comma 33, estende l'aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, già prevista per la fornitura di *e-book* con l'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla fornitura di altri prodotti editoriali quali i giornali, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa e i periodici *online*. Per tali prodotti, quindi, l'aliquota IVA si riduce dal 22 al 4 per cento, con una perdita di gettito per l'erario, stimata dal Governo, in 7,2 milioni di euro;

la riduzione dell'aliquota IVA appare di dubbia compatibilità con il vigente diritto dell'Unione europea. Invero, l'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, dispone che le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento. Inoltre, l'articolo 110 della direttiva, anche come interpretato dalla Corte di giustizia, consente aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 (ossia «super-ridotte», come quella al 4 per cento), con riferimento solo a quelle in vigore al 1° gennaio 1991;

inoltre, con riferimento al tema specifico dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative al Lussemburgo e alla Francia, la Corte di giustizia ha ritenuto che, come risulta dall'articolo 98, paragrafo 2, secondo

comma, della direttiva IVA, è esclusa ogni possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica», come è, secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici;

quindi, a prescindere dalla pur dubbia compatibilità con l'ordinamento europeo dell'articolo 1, comma 667, della legge n. 190 del 2014 (che opera in via interpretativa sul numero 18) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972), appare di dubbia compatibilità con esso anche l'articolo 33, comma 33, del disegno di legge di stabilità in esame, sia nella misura in cui prevede l'assoggettamento ad aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, sia nella misura in cui prevede l'assoggettamento ad aliquota diversa dall'ordinaria per i servizi prestati per via elettronica;

resta impregiudicata naturalmente la possibilità che l'ordinamento europeo faccia scelte differenti. A seguito delle sentenze della Corte di giustizia sulla Francia e il Lussemburgo, i Ministri della cultura di Francia, Germania, Italia e Polonia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale chiedono che la Commissione europea modifichi la direttiva IVA 2006/112/CE, introducendo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta anche sui libri elettronici. Al momento, tuttavia la Commissione europea non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo;

e le seguenti osservazioni:

1. i commi da 1 a 12 dell'articolo 40 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 1-9). Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 10-12 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'*iter* dei pagamenti.

Si osserva come la numerosità delle disposizioni introdotte in materia di fondi strutturali ha dato luogo ad un complesso quadro normativo e di competenze dei vari organi, che per taluni aspetti non ha poi determinato un soddisfacente miglioramento dei tempi di utilizzo delle risorse. Gli organismi e le relative procedure contabili introdotti dall'articolo 40 in esame si aggiungono ora a tale quadro, comprendente ad esempio il ruolo e le funzioni della Agenzia per la coesione, anche innovandolo in misura significativa.

Sarebbe pertanto auspicabile che detti organismi assumessero caratteristiche omogenee tra le varie Regioni e province autonome e si pervenisse altresì a soluzioni istituzionali e organizzative anch'esse omogenee e confrontabili. Al riguardo ai fini di certezza del diritto e di comprensibilità della complessa e stratificata legislazione in materia da parte degli operatori, andrebbe quindi valutata l'opportunità che in un apposito stru-

mento normativo sia conferita delega al Governo ad emanare un testo unico sulla coesione, al fine di riordinare e armonizzare le normative di settore, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

2. il comma 13 dell'articolo 40 reca una disposizione volta ad favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Ciò al fine di evitare il disimpegno automatico.

In merito all'utilizzo di queste risorse, la relazione illustrativa sottolinea come esso sia necessario in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell'intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.

Stante l'estrema difficoltà di far operare la clausola per gli investimenti, con il conseguente scorporo dagli obiettivi di indebitamento di una quota sino allo 0,3 per cento del PIL di investimenti, per i progetti relativi alla programmazione 2014-2020, è particolarmente urgente che – per l'anno 2016 – le suddette risorse vadano a coprire le spese per i completamenti dei progetti previsti dal comma in esame. Il rischio è altrimenti di perdere una quota di investimenti UE cofinanziati pari a 5,15 miliardi di euro, che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11,3 miliardi;

3. il comma 15 dell'articolo 40 intende conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni del diritto dell'Unione europea. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo di cui al citato comma 14 e che ha pertanto in carico la procedura di rivalsa, possa attivare una *«compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse»*.

Si valuti l'opportunità di un migliore coordinamento tra il nuovo comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che prevede la possibilità di attivare una compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato verso le Amministrazioni responsabili, e il comma 3 del medesimo articolo 43, che prevede il diritto dello Stato a rivalersi «sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali»;

4. il comma 17 dell'articolo 40 dà piena e diretta esecuzione alla decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. La decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione

al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Data la rilevanza di sistema della decisione n. 2014/335/UE/Euratom, appare non appropriata l'inclusione di tale «piena e diretta esecuzione» in un comma finale di un articolo dedicato a generiche «misure europee». Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di una migliore evidenziazione dell'esecuzione di siffatta decisione in un articolo autonomo e separato del disegno di legge di stabilità;

5. con l'articolo 42 si introduce, al comma 1, la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni di euro (che viene innalzato rispetto alla normativa vigente per il 2015).

Si osserva che la disposizione si rende necessaria per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2013/2177, sullo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, con cui si chiede l'urgente esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti. Da ultimo, la Commissione, con nota del 4 settembre 2015, ha sottolineato l'accumularsi nei ritardi nell'esecuzione dei lavori necessari per adempiere alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ha richiesto all'Italia di conoscere gli interventi posti in essere perché sia assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni AIA 2011-2012, come successivamente integrate, entro il mese di agosto del 2016;

6. in riferimento all'articolo 43, che istituisce un fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento, dovrebbe osservarsi l'obbligo di notifica alla Commissione europea per la percentuale di aiuto che superi la soglia *de minimis* fissata dal Regolamento (UE) n. 1408/2013;

7. l'articolo 46, comma 1, modificando l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Sul punto, la relazione del Governo afferma che la disposizione è finalizzata a «*garantire maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo*».

Va ricordato che in ambito europeo le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici dando ampi margini di flessibilità agli Stati membri. Allo stesso tempo si osserva che il decreto legislativo n. 231 del 2007 che viene modificato dal comma in esame reca le norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, e ricordando che il rapporto di Europol, del luglio 2015, *Why is cash still king?*, esplicitamente raccomanda agli Stati membri di valutare l'introduzione di una comune soglia alle transazioni in contanti, seguendo l'esempio di Spagna, Italia, Grecia e Francia, si osserva

come andrebbero adottate le cautele necessarie ad evitare che l'innalzamento del limite costituisca un fattore di rischio nel contrasto al riciclaggio, potendosi ad esempio prevedere il mantenimento del limite a 1.000 euro per talune specifiche attività, come quelle di *money transfer*.

Si auspica altresì una rapida diffusione in ambito europeo dell'uso della moneta elettronica, associata ad una altrettanto rapida convergenza nei costi della sua gestione e utilizzo.

Inoltre, la normativa interna concernente il riciclaggio di denaro dovrà essere oggetto di una rivisitazione complessiva in occasione del recepimento della direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche in riferimento alla fissazione di soglie, ivi previste;

8. si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di tenere nella massima considerazione nella fase emendativa il parere che la Commissione europea adotterà, in base alle regole del regolamento (UE) n. 473/2013, sul Documento programmatico di bilancio 2016 inviato dal Governo il 15 ottobre 2015;

9. infine, l'elevato ammontare del debito pubblico italiano impone che i margini di flessibilità che sono ora possibili, in base ad una interpretazione più intelligente delle regole del Patto di stabilità e crescita, siano utilizzati per spese produttive e di investimento finalizzate a incrementare la capacità produttiva e di crescita dell'economia italiana. Se si utilizzassero i margini di flessibilità per coprire, in *deficit*, spesa corrente o improduttiva, si correrebbe il rischio di rendere il percorso di rientro dall'elevato debito pubblico nei prossimi anni assai più difficoltoso. I margini di flessibilità vanno dunque utilizzati per una spesa qualitativamente produttiva, quali gli investimenti pubblici, per sostenere contemporaneamente la domanda e l'offerta aggregate, rafforzando così la sostenibilità futura dei conti pubblici.